

## CONTRATTO DI CESSIONE DEL MARCHIO

Con il presente atto, le cui firme vengono autenticate da notaio, tra <...>, nato a <...>, il <...>, residente a <...>, via <...>, c.f. <...>, di seguito denominato “il cedente”, da una parte; e <...>, nato a <...>, il <...>, residente a <...>, via <...>, c.f. <...>, di seguito denominato “il cessionario”, dall'altra parte;

premessi:

- che il cedente è titolare pieno ed esclusivo della registrazione di marchio d'impresa n. <...> “<...>” del <...>, su domanda depositata il <...>, per i prodotti/servizi seguenti <...> (di seguito denominato “il marchio”);
- che il cedente non ha mai utilizzato in modo diretto detto marchio;
- che il cessionario desidera acquisire tutti i diritti relativi a detto marchio;

premessi (per la cessione di marchio comunitario):

- che il cedente <...> è cittadino <...> ed è titolare del marchio comunitario denominato <...>, registrato nel registro tenuto dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), con sede a <...>, al numero <...>, in data <...>;
- che detto marchio comunitario, disciplinato dal Regolamento CE n. 40/1994 del Consiglio in data 20 dicembre 1993, e relativi provvedimenti modificativi e attuativi, è un diritto unico ed indivisibile, come prescritto dall'art. 9 del medesimo Regolamento;
- che quindi è intenzione del sig. <...> cedere a <...> il suddetto marchio comunitario, inteso come diritto unitario, che dà luogo alla protezione ed ai diritti di esclusiva previsti dalle suindicate norme in tutto il territorio dell'Unione europea;
- che gli effetti del marchio comunitario sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del suindicato Regolamento, come disposto dagli artt. 14 e 97 del medesimo, e quindi è detto Regolamento a disciplinare la trasferibilità del marchio medesimo;

Tutto ciò premesso e con l'intesa che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il cedente cede e trasferisce al cessionario, che accetta, la proprietà piena, intera ed esclusiva di detto marchio, unitamente a <...>, senza restrizione alcuna e con tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono.

Nella cessione è compreso anche il segno figurativo della ditta, consistente in <...>

2) Il cessionario si obbliga ad usare il marchio secondo buona fede ed espressamente a far sì che l'uso del marchio non nuoccia in alcun modo né ai prodotti, né all'azienda dell'altra parte; si obbliga altresì ad imporre il rispetto del presente obbligo anche agli eventuali licenziatari del marchio; in relazione ed in ottemperanza all'art. 2573 c.c. le parti si obbligano ad evitare che dal presente trasferimento del marchio derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali dell'apprezzamento del pubblico.

3) Il cessionario, quale corrispettivo per la suindicata cessione del marchio, versa contestualmente alla firma del presente contratto la somma pattuita di euro <...> (<...>), a mezzo <...>

4) Per <...> anni, a partire dalla data odierna, il cedente, salvo diversa espressa autorizzazione scritta del cessionario, si obbliga a non utilizzare il marchio in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, né a mezzo di terzi, né tramite licenze di marchio, sui seguenti prodotti merceologici: <...>

Il cessionario assume in proprio l'obbligo e si obbliga a far assumere identico obbligo agli eventuali licenziatari del marchio, di utilizzare per quanto possibile sui prodotti con il marchio “<...>” la veste grafica e cromatica di cui al modello allegato.

5) Tutte le pratiche e tutte le spese necessarie per ottenere la trascrizione del presente atto presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, Ministero dell'industria, commercio e artigianato in Roma sono a carico del cessionario.

Nei termini di legge il cessionario curerà, a propria cura e spese, e il rinnovo periodico del marchio ed il pagamento di imposte, tasse e quant'altro dovuto.

6) In caso di cessione di ramo di azienda che comprenda, fra i beni aziendali ceduti il marchio “<...>”, le parti pattuiscono quanto segue:

- sul valore di cessione del solo marchio come indicato nel contratto di cessione di azienda, la parte che cede il ramo d'azienda pagherà all'altra, quale indennizzo per la vendita della possibilità di acquistare in futuro il marchio, una somma pari al <...> (<...>) per cento del suindicato valore di cessione del marchio, entro 60 giorni dalla cessione;

- nell'ipotesi che nel contratto di cessione di azienda non venga precisato il valore di cessione relativo al solo marchio, detto valore – ai soli fini del calcolo dell'indennizzo del <...>% – si presumerà pari al <...>% dell'intero valore di cessione dell'azienda.

7) Per ogni controversia relativa al presente contratto è esclusivamente competente il foro di <...>

8) Le parti dichiarano che, essendo il compenso di cui all'art. 2 assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, quale corrispettivo per la prestazione di un servizio ai sensi dell'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto a <...>, il <...>

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente le clausole contenute ai punti 2), 4), 6), 7) della presente scrittura.

Letto, confermato e sottoscritto a <...>, il <...>